

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. atti n. 168

**CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.P.Reg. 01.02.2005
N. 3/L, DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DEL
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL CICLO DEI RIFIUTI, IVI
COMPRESA LA RELATIVA TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE
(T.I.A.)**

L'anno duemiladodici il giorno *Ventuno* del mese di agosto presso la sede della Comunità della Val di Non,

tra la **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**, con sede in Cles, via C.A. Pilati 17, C.F. 92019340220, rappresentata dal Presidente pro tempore, dott. Sergio Menapace, il quale interviene ed agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea della Comunità medesima n. 31 di data 25.11.2011,

ed il **Comune di CAGNO'** con sede in Cagnò, Via Nazionale n. 48, C.F. 83005490228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Dalpiaz Ivan, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 32 del 13.12.2011 esecutiva a sensi di legge;

PREMESSO CHE

- negli anni scorsi i Comuni della Val di Non hanno affidato al corrispondente Comprensorio, dapprima, la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in un secondo momento, la riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;
- con decreto n. 63 di data 27.04.2010, il Presidente della Provincia ha disposto la soppressione del Comprensorio della Valle di Non con contestuale trasferimento della titolarità delle relative funzioni alla Comunità della Val di Non, con decorrenza dal 01.06.2010;
- le convenzioni in essere stipulate con il Comprensorio della Valle di Non sono, di conseguenza, da ritenersi superate e, permanendo la necessità di svolgere il servizio di cui trattasi a livello dell'attuale ambito territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.P. 14.04.1995 n. 5, occorre provvedere alla approvazione e stipulazione di una nuova convenzione fra gli enti interessati, Comunità della val di Non e Comuni del relativo ambito territoriale;

- per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso nell'ambito del territorio della Comunità della Val di Non, i Comuni sopra rappresentati hanno disposto di trasferire volontariamente la titolarità del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.), alla Comunità medesima, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come stabilito dall'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- lo statuto della Comunità della Val di Non, ed in particolare gli artt. 19 e seguenti, prevede che la Comunità può esercitare e svolgere le funzioni, i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni;
- l'art. 3 della L.P. 14.04.1998 n. 5 definisce gli ambiti di gestione della raccolta differenziata individuandoli nei servizi di gestione in atto alla data di entrata in vigore della legge con divieto di frammentazioni dei servizi;
- l'art. 13, comma 6, della L.P. 16.06.2006 n.3 contempla il ciclo dei rifiuti tra i servizi da organizzare su ambiti territoriali ottimali.

Ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I - Norme generali

ART. 1- Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione si adottano le seguenti definizioni:

a) Comunità: si intende la Comunità della Val di Non;

b) Comuni: si intendono i Comuni facenti parti del territorio della Comunità della Val di Non;

c) regolamento della Comunità: si intende il regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

d) regolamento comunale: si intende il regolamento approvato dai Comuni inerente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati sotto il profilo igienico-sanitario;

e) servizio R.S.U.: si intende il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati;

f) T.I.A.: si intende la tariffa di igiene ambientale, così come prevista e disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge statali e provinciali.

Art. 2- Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti (servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso) e la disciplina dei rapporti tra Comuni e Comunità in seguito al trasferimento del medesimo servizio.

ART. 3 - Finalità e contenuti della convenzione

1. Scopo della presente convenzione è la gestione unificata del ciclo dei rifiuti, ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e improntata al rispetto e salvaguardia dell'ambiente.
2. A tal fine ciascun Comune, come sopra rappresentato, con la presente convenzione trasferisce alla Comunità che, come sopra rappresentata accetta, la gestione del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti.
3. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità del suddetto trasferimento nonché di gestione del relativo servizio.
4. Il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti deve essere dimostrato periodicamente attraverso l'elaborazione di un modello organizzativo in cui siano individuati specifici indicatori di rendicontazione.

Titolo II - Servizio R.S.U.

ART. 4 – Modalità di espletamento del Servizio

1. La Comunità gestisce il servizio R.S.U. secondo le modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'ordinamento provinciale in materia.

ART. 5 – Gestione del Servizio R.S.U.

1. Il servizio di R.S.U. viene gestito con le modalità stabilite dai seguenti provvedimenti:
 - a) piano di organizzazione del servizio;
 - b) regolamento della Comunità;
 - c) capitolati speciali d'appalto e relativi contratti.
2. La Comunità provvede all'esecuzione di tutte le fasi relative al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati, che per legge o regolamento competono obbligatoriamente ai Comuni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7.
3. Ai Comuni sono garantite, su specifica e motivata richiesta, modalità di svolgimento del servizio migliorative ed integrative, purché compatibili, a giudizio della Comunità, con l'organizzazione generale del servizio.

ART. 6 – Compiti della Comunità

1. Alla Comunità competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali la stessa può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti dell' assimilazione come previsto dal regolamento della Comunità;
 - b) l'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili al fine del recupero di materiali e di energia nonché per la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - c) l'adozione di idonei sistemi volti allo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
 - e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori per far fronte alle esigenze del servizio, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la loro sostituzione in caso di degrado in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza;
 - f) l'eventuale individuazione e realizzazione delle piazzole ed aree per il posizionamento dei

contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;

- g) la stipula degli atti necessari per le utenze non domestiche ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali;
- h) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;
- i) la stipulazione delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia e l'introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse.

2. Le verifiche periodiche necessarie ai fini gestionali sui centri di raccolta, situati sui rispettivi territori comunali, sono svolte dalla Comunità con le modalità previste dal Sistema di Gestione Ambientale in tema di EMAS.

ART. 7 – Compiti dei Comuni

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'art. 5, ai Comuni competono le seguenti attività:

- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani derivanti da impianti comunali;
- b) lo spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati;
- c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte dei Sindaci per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;
- d) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006;
- e) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006;
- f) la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di

programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;

- g) la distribuzione, per i propri utenti, degli appositi sacchetti forniti dalla Comunità per il conferimento occasionale di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze domestiche, con le modalità stabilite dalla Comunità medesima;
- h) il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento della Comunità e nei regolamenti dei Comuni interessati.

ART. 8 - Proprietà delle attrezzature

1. Tutti gli strumenti ed attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti e per la gestione del servizio R.S.U. sono di proprietà della Comunità.
2. Le strutture, di proprietà Comunale – tra cui in particolare i centri di raccolta – sono messe a disposizione della Comunità.

Titolo III –Tariffa d'Igiene Ambientale

Art. 9 Gestione della T.I.A.

1. In base alle vigenti disposizioni normative citate in premessa, la determinazione, l'applicazione e la riscossione della T.I.A. competono alla Comunità.
2. La titolarità giuridica della T.I.A. è in capo alla Comunità, con particolare riferimento alla potestà deliberativa in ordine ai provvedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione degli elementi tariffari.
3. L'adozione dei suddetti provvedimenti deve avvenire nel rispetto delle procedure individuate dalle norme provinciali nonché dallo statuto della Comunità.

Art.10 Compiti della Comunità

1. Tutte le fasi giuridiche della T.I.A. competono alla Comunità che deve:
 - a) determinare, applicare e riscuotere il corrispettivo del servizio R.S.U. attraverso la T.I.A.

garantendo il coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in tema di riforma istituzionale e dallo statuto della Comunità;

b) predisporre e approvare il regolamento nonché il piano finanziario al fine della determinazione, applicazione e riscossione della T.I.A., garantendo il coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in tema di riforma istituzionale e statuto;

c) aggiornare periodicamente l'archivio informatico con i dati relativi allo svuotamento dei contenitori;

d) provvedere alla verifica dei dati ed alla conservazione dell'archivio informatico consentendone la visione via telematica ai Comuni;

e) attivare azioni di controllo e verifica in ordine alla regolarità dei dati dichiarati dagli utenti con il supporto e la collaborazione dell'Ufficio Tributi di ogni singolo Comune e/o dei servizi associati;

f) predisporre tutte le attività inerenti l'elaborazione e l'emissione delle fatture;

g) curare la riscossione della tariffa, sia quella ordinaria che coattiva (direttamente o a mezzo di soggetto esterno abilitato per legge);

h) procedere a rimborsi o conguagli;

i) curare i rapporti con eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo incaricati delle predette fasi sia sotto il profilo tecnico che sotto quello finanziario;

l) distribuire i contenitori personali per la raccolta dei rifiuti, il loro ritiro e/o sostituzione;

m) abbinare ad ogni utente il numero di codice dei cassonetti assegnati, con aggiornamento dei dati in presenza di variazioni;

n) definire uno schema standard per il calcolo delle spese sostenute dai Comuni per le attività attinenti lo svolgimento del servizio R.S.U., tra cui a titolo esemplificativo quelli relativi al personale e allo spazzamento strade di cui al successivo art. 11, comma 1, lettera b);

2. La Comunità, per l'espletamento delle funzioni sopra esposte, può avvalersi, in completa autonomia organizzativa e finanziaria, di professionalità interne alla propria struttura ovvero, in tutto o in parte, affidare a soggetti esterni l'attività secondo le modalità di legge.

Art.11 Compiti dei Comuni

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'art. 9, ai Comuni competono le seguenti

attività:

- a) trasferire mensilmente alla Comunità le informazioni anagrafiche nonché gli eventuali altri elementi utili ai fini della gestione e determinazione della T.I.A.;
- b) determinare e comunicare alla Comunità, entro il 30 settembre di ogni anno, i costi dagli stessi sostenuti per le attività attinenti lo svolgimento del servizio R.S.U. di cui all'art. 7, sulla base delle indicazioni contenute nel precedente art. 10, comma 1, lettera n);
- c) individuare e comunicare alla Comunità il funzionario referente con le funzioni di interlocutore unico nei rapporti Comune-Comunità;
- d) trasmettere alla Comunità l'elenco dei titolari delle utenze che esercitano il commercio ambulante sul territorio comunale (mercati) e definire, in accordo con la Comunità medesima, le modalità per la riscossione della T.I.A. giornaliera.

Titolo IV – Norme finali.

Art. 12 - Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello della sua stipulazione. Essa si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di cinque anni, fatta salva diversa determinazione dei Comuni, da comunicarsi alla Comunità con lettera raccomandata, entro sei mesi dalla scadenza originaria o tacitamente prorogata.

Art. 13 – Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione, necessarie a garantire il controllo e l'indirizzo sul corretto svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, sono garantite dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 17 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 e all'art. 15 dello statuto della Comunità.
2. Spetta, in particolare, alla Conferenza dei Sindaci :
 - a) esprimere pareri obbligatori di cui all'art. 17bis, comma 2, della L.P. 16.06.2006 n. 3;
 - b) esprimere pareri sulla proposta di regolamento della T.I.A. e del servizio R.S.U. e sulle relative modifiche;

- c) esprimere pareri sulla proposta di atti di gara per l'affidamento del servizio R.S.U. (bando di gara, disciplinare e capitolato speciale d'appalto).
3. La Conferenza si riunisce ogni qualvolta uno degli Enti sottoscrittori ne segnali l'opportunità al fine di indirizzare e controllare lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione e promuovere forme di pianificazione partecipata e comunque almeno due volte all'anno per trattare il piano finanziario preventivo e il consuntivo dell'esercizio.
4. La Conferenza dei Sindaci adotta tutte le decisioni necessarie e/o opportune per garantire l'attuazione della presente convenzione che non rientrino nell'espressa competenza della Comunità o di ciascuno dei Comuni convenzionati.
5. La Conferenza dei Sindaci, ove ritenga necessario, ha facoltà, in accordo con la Comunità, di individuare gruppi di lavoro specifici per affrontare determinate questioni con la presenza del Presidente o Assessore competente della Comunità.
6. La Conferenza dei Sindaci si esprime sulla definizione del modello di verifica di cui al precedente art. 3 comma 4.

Art. 14- Responsabilità

1. La Comunità assume piena e totale responsabilità, espressamente sollevando e mantenendo indenni i Comuni, per ogni e qualsiasi danno a persone e a cose che potesse derivare dalla gestione del servizio.
2. A tal fine la Comunità deve, direttamente od indirettamente, munirsi di adeguata ed idonea copertura assicurativa.
3. Spetta altresì alla Comunità, in collaborazione con i Comuni, porre in essere tutte le misure ed iniziative atte a consentire un corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

Art. 15 - Rapporti finanziari

1. Il gettito annuale della T.I.A. è riscosso dalla Comunità e contabilizzato sul bilancio della medesima, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica.
2. La T.I.A. viene deliberata annualmente dalla Comunità in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione individuati dal piano finanziario.

3. Con separati provvedimenti la Comunità provvede a rimborsare ai rispettivi Comuni i costi dei servizi svolti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'art. 7.
4. Il rimborso dei predetti costi avviene entro 90 giorni successivi alla scadenza di pagamento delle bollette - fatture da parte degli utenti, in rapporto agli effettivi pagamenti e suddiviso in rate corrispondenti ai cicli di fatturazione.
5. Nel caso di scostamenti tra bilancio ordinario di previsione e consuntivo del servizio R.S.U. l'eventuale avanzo o disavanzo rimane a carico della Comunità che provvede a gestirlo secondo le modalità previste dal regolamento della Comunità sulla determinazione e applicazione della T.I.A.

Art. 16 - Contenzioso

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui al precedente art. 13.
2. Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente agli impegni previsti dalla presente convenzione, sono definite in via amministrativa ed in subordine si procede ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 17 - Norme finali

1. La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss. mm. ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss. mm.
2. La presente convenzione scritta su n. 13 fogli comprese le firme viene letta, approvata e sottoscritta come segue.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Comunità della Val di Non

Il Sindaco del Comune di Cagnò